

atto non in proprio ma nella qualità di Amministratore Unico-legale rappresentante della società [redacted] società a responsabilità limitata", con sede in Altamura, [redacted] capitale sociale £. 199.000.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari [redacted] (C.F.);

- [redacted] imprenditore, [redacted] [redacted] ove domicilia e risiede, [redacted] [redacted], coniugato in regime di separazione dei beni, nella qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale [redacted]

[redacted] iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. [redacted]

- [redacted], imprenditore, [redacted] [redacted] domiciliato ove appresso, il quale interviene e si costituisce nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Amministratore Unico-legale rappresentante della società [redacted]

capitale sociale £.650.000.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al [redacted]

- [redacted] imprenditore, [redacted] [redacted] domiciliato e residente ad [redacted] [redacted] (C.F. [redacted]) coniugato in regime di separazione dei beni, nella qualità di unico titolare dell'impresa individuale [redacted]

[redacted] iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. [redacted]

[redacted]

[REDACTED] imprenditore, [REDACTED]
[REDACTED]a, ove domicilia e risiede, [REDACTED]
[REDACTED] coniugato in
regime di separazione dei beni, nella qualità unico titolare
dell'impresa individuale [REDACTED], con sede in
[REDACTED], iscritta nel Registro delle Imprese
di Bari al n. [REDACTED]

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

premettono:

- che la Giunta Regionale con provvedimento n.972 del 27 marzo 1996, vistato dal Commissario di Governo in data 16 marzo 1996 ed acquisito agli atti del Comune di Grumo Appula con protocollo n.6328 del giorno 8 maggio 1996 ha approvato la variante al P. di F. con l'inserimento di una zona P.I.P. per le attività piccolo-industriali ed artigianali in contrada di Mellitto S.S.96, giusta deliberazione di adozione della variante n.81 del 03 agosto 1995, e delibera consiliare n.119 del 29 novembre 1995 di controdeduzioni e approvazione definitiva della variante;
- che con deliberazione consiliare n.36 del 18 maggio 1997 è stato approvato definitivamente il P.I.P. Industriale in zona Mellitto;
- che con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 15 febbraio 1999 è stata adottata la variante al P.I.P. di Mellitto;
- che con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 14 aprile 1999 è stata approvata definitivamente la variante alla zona P.I.P.

Mellitto;

- che con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 24 febbraio 1997 il Comune ha provveduto all'approvazione del Regolamento per la concessione dei suoli, all'approvazione dello schema di Bando di Concorso e dello schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune e i legali rappresentanti delle imprese assegnatarie;

- che con delibera del Consiglio Comunale n.97 del 28 novembre 1997 è stato approvato lo schema di convenzione e modificato l'art.12 del Regolamento attuativo;

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 19 giugno 2000 è stata approvata la modifica agli artt.10 e 11 del Regolamento ed approvati gli schemi di convenzione per la cessione volontaria delle aree al Comune e assegnazione dei lotti alle ditte assegnatarie;

- che con delibera di Giunta Municipale n.371 del 18 novembre 1999 è stata approvata la graduatoria definitiva delle ditte assegnatarie di aree in zona P.I.P. Mellitto;

- che con determinazione dirigenziale n.178 del 4.7.2000 il Comune di Grumo Appula ha determinato il costo per i lotti della zona industriale P.I.P. in località Mellitto;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 in data 30 giugno 2000 (modificativa della deliberazione di C.C. n.54 del 19 giugno 2000, quest'ultima modificativa della deliberazione di C.C. n.114 del 26 novembre 1999) fu determinato il prezzo per la

cessione volontaria delle aree da espropriare;

- che con delibera del Consiglio Comunale n.01 del 2.1.2001 è stata approvata in via definitiva la variante al piano particolareggiato PIP in località Mellitto;

- che, nell'ambito delle procedure espropriative dei suoli censiti in catasto di Grumo Appula ai fogli 48 e 55, alcune parti proprietarie hanno ceduto bonariamente, mentre per altre il Comune ha proceduto all'espropriazione, di quelle aree da asservire per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi al patrimonio disponibile comunale, giusta i seguenti titoli:

- miei atti del 2.8.2000, rep. n.28378/6426 e rep. n.28379/6427, registrati a Gioia del Colle il 22.8.2000 ai nn.1547 e 1548; atto del 3.11.2000, rep. n.29937/6692, registrato a Gioia del Colle il 21.11.2000 al n.2693, e atto del 2.4.2001, rep. n.33122/7413, registrato a Gioia del Colle il 19.4.2001 al n.1378;

- atti per Notar Giuseppe Palmisano di Grumo Appula, precisamente: atto del 27.10.2000, rep. n.857/191, registrato a Bari il 3.11.2000 al n.4421; atti del 28.12.2000, rep. nn. 1066/257 e 1067/258, registrati a Bari il 10.1.2001 ai nn.77 e 78; atto del 9.1.2001, rep. n.1122/271, registrato a Bari il 23.1.2001 al n. 181; atti del 12.1.2001, rep. nn.1148/273 e 1149/274, registrati a Bari il 23.1.2001 ai nn.183 e 184; atti del 16.1.2001, rep. nn. 1162/279 e 1163/280, registrati a Bari il 23.1.2001 ai nn.185 e 186, e atto 10.7.2001, rep. n.1888/561, registrato a Bari il

30.7.2001 al n.3221;

- decreti definitivi di espropriazione n.11 del 29.12.2000,
registrato a Bari il 2.1.2001 al n.2, n.2 del 31.01.2001,
registrato a Bari il 2.02.2001 al n.1410, e n.5 del 12.7.2001,
registrato a Bari il 19.7.2001 al n.7699;

- che con il succitato mio atto del 2.4.2001, rep. 33122/7413 il
Comune ha provveduto all'assegnazione di una parte dei lotti della
detta zona P.I.P. in località Mellitto;

- che il Comune di Grumo Appula intende ora assegnare i rimanenti
lotti.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e, pertanto, le parti contraenti

convengono

e stipulano quanto segue:

Art.1

ASSEGNAZIONI

il Comune di Grumo Appula, a mezzo del legale rappresentante,
assegna in diritto di proprietà i seguenti lotti di suolo siti
in Grumo Appula alla località "Macchia Mellitto", compresi nel
P.I.P. di Mellitto S.S.96, precisamente:

PRIMA ASSEGNAZIONE

al signor [REDACTED] che accetta
nell'esercizio della propria impresa [REDACTED],
il lotto di suolo individuato nel Piano Particolareggiato con il
n.26, della superficie effettiva di mq. 7.314

(settemilatrecentoquattordici), confinante con proprietà

del Comune di Grumo Appula su due lati;

riportato in catasto al foglio di mappa 55, particelle:

302, uliveto di 3[^], are 1.67, RD.£. 1.336 (euro 0,69) e RA.£. 835

(euro 0,43);

306, uliveto di 3[^], are 4.09, RD.£. 3.272 (euro 1,69) e RA.£. 2.045

(euro 1,06);

275, sem. di 3[^], are 30.10, RD.£.9.030 (euro 4,66) e RA.£. 12.040

(euro 6,22);

326, sem. arb. di 3[^], are 5.85, RD.£. 3.510 (euro 1,813) e RA.£.

2.340 (euro 1,21);

324, ente urbano di ca.18;

388, strade/f di are 4.48;

273, vign. di 2[^], are 4.14, RD.£. 6.417 (euro 3,31) e RA.£. 5.175

(euro 2,67);


397, mand. di 2[^], are 11.53, RD.£. 9.801 (euro 5,06) e RA.£. 5.765

(euro 2,98);

395, mand. di 2[^], are 11.10, RD.£. 9.435 (euro 4,87) e RA.£. 5.550

(euro 2,87).

SECONDA ASSEGNAZIONE

al signor  che accetta nell'esercizio della propria impresa, il lotto di suolo individuato nel Piano Particolareggiato con il n.28, della superficie effettiva di mq. 4.450 (quattromilaquattrocentocinquanta), confinante con

proprietà [redacted] proprietà del Comune di Grumo Appula e
lotto innanzi assegnato alla ditta [redacted];
riportato in catasto al foglio di mappa 55, particelle:
323 (ex 34/b), ente urbano di ca.82;
327 (ex 33/b), sem. arb. di 3^, are 1.47, RD.£. 882 (euro 0,456)
e RA.£. 588 (euro 0,3);
35, fabbr.rur. di ca.46;
309, vign. di 3^, are 3.31, RD.£. 4.469 (euro 2,31) e RA.£. 3.807
(euro 1,97);
389, strade/g di are 2.44;
272, vign. di 2^, are 35.48, RD.£. 54.994 (euro 28,4) e RA.£.
44.350 (euro 22,9);
312, mand. di 3^, ca.52, RD.£. 364 (euro 0,19) e RA.£. 182 (euro
0,09).

TERZA ASSEGNAZIONE

alla società [redacted]",
con sede in Altamura, per la quale accetta il legale
rappresentante, i lotti di suolo individuati nel Piano
Particolareggiato con i nn. 18 e 19, della superficie complessiva
effettiva di mq. 20.020 (ventimilaventi), confinanti con
proprietà [redacted] proprietà [redacted] e proprietà del
Comune di Grumo Appula;
riportati in catasto al foglio di mappa 55, particelle:
364, mand. di 2^, are 16.42, RD.£. 13.957 (euro 7,21) e RA.£. 8.210
(euro 4,24);

361 (ex 142/a), fabbr. rurale di are 1.13, senza redditi;

357, mand. di 2^, are 15.51, RD.£. 13.184 (euro 6,81) e RA.£. 7.755 (euro 4,01);

366, sem. di 3^, are 11.19, RD.£. 3.357 (euro 1,73) e RA.£. 4.476 (euro 2,31);

353, mand. di 3^, are 60.59, RD.£. 42.413 (euro 21,904) e RA.£. 21.207 (euro 10,95);

371, sem. di 3^, are 11.63, RD.£. 3.489 (euro 1,8) e RA.£. 4.652 (euro 2,4);

346, mand. di 2^, are 2.66, RD.£. 2.261 (euro 1,17) e RA.£. 1.330 (euro 0,69);

358, mand. di 2^, are 53.57, RD.£. 45.535 (euro 23,52) e RA.£. 26.785 (euro 13,83);

354, mand. di 3^, are 27.50, RD.£. 19.250 (euro 9,942) e RA.£. 9.625 (euro 4,97).

QUARTA ASSEGNAZIONE

al signor [REDACTED] che accetta nell'esercizio della propria impresa, il lotto di suolo individuato nel Piano Particolareggiato con il n.2, della superficie effettiva di mq. 10.250 (diecimiladuecentocinquanta), confinante con proprietà [REDACTED] e proprietà comunale su tre lati;

riportato in catasto al foglio di mappa 48, particelle:

249, mand. di 2^, are 12.67, RD.£.10.770 (euro 5,56) e RA.£. 6.335 (euro 3,27);

263, mand. di 2^, ca.89, RD.£.757 (euro 0,39) e RA.£.445 (euro

0,23);

258, mand. di 2^, are 49.82, RD.£. 42.347 (euro 21,87) e RA.£.

24.910 (euro 12,86);

267, mand. di 2^, are 39.12, RD.£. 33.252 (euro 17,17) e RA.£.

19.560 (euro 10,1).

QUINTA ASSEGNAZIONE

alla società [REDACTED]", con sede in Altamura, per la quale accetta il legale rappresentante, il lotto di suolo individuato nel Piano Particolareggiato con il n.3, della superficie effettiva di mq. 10.254

(diecimiladuecentocinquantaquattro), confinante con proprietà

[REDACTED] lotto innanzi assegnato a [REDACTED] proprietà comunale dagli altri lati;

riportato in catasto al foglio di mappa 48, particelle:

248, mand. di 2^, are 11.34, RD.£ 9.639 (euro 4,98) e RA.£. 5.670 (euro 2,93);

257, mand. di 2^, are 50.80, RD.£. 43.180 (euro 22,3) e RA.£.

25.400 (euro 13,12);

266, mand. di 2^, are 40.40, RD.£. 34.340 (euro 17,73) e RA.£.

20.200 (euro 10,43).

CLAUSOLE COMUNI

Il Comune assegnante, così come costituito e rappresentato, garantisce la piena proprietà e l'assoluta libertà di quanto ceduto da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, condizioni, vincoli, pesi, censi, canoni, privilegi, anche di natura fiscale

ed in genere diritti reali e personali di terzi, diritti di prelazione e riscatti, di riduzione ad eccezione dei vincoli urbanistici, in quanto il terreno ceduto è regolato da un PIP regolarmente approvato ai sensi dell'art.27 della legge 865/71 avente valore di piano particolareggiato e dal PDF vigente.

L'ing. [REDACTED], nella qualità, dichiara che le parti assegnatarie hanno già versato, prima e fuori di questo atto, al Comune il costo delle aree dei lotti assegnati, nonché il costo delle aree su cui ricadono le urbanizzazioni primarie e secondarie previste dal PIP (quest'ultimo in proporzione alla superficie di ciascun lotto assegnato), per il prezzo determinato di £. 12.824 (dodicimilaottocentoventiquattro) a mq., precisamente e complessivamente:

- £. 93.794.736

(novantatremilionisettecentonovantaquattromilasettecentotrentasei) l'impresa [REDACTED];

- £. 57.066.800 (cinquantasettemilionisessantaseimilaottocento)

l'impresa [REDACTED]

- £. 256.736.480

(duecentocinquantaseimilionisettecentotrentaseimilaquattrocenntottanta) la società [REDACTED];

- £. 131.446.000

(centotrentunomilioniquattrocentoquarantaseimila) l'impresa

[REDACTED];

- £. 131.497.296

(centotrentunomilioni quattrocentonovantasettemiladuecentonovantasei) la società XXXXXXXXXX;

salvo conguaglio per maggiori oneri espropriativi, giusta delibera di C.C. n.68 del 30 giugno 2000.

L'assegnazione delle aree è intesa alla realizzazione delle costruzioni secondo il progetto che sarà presentato ed approvato dal Comune in conformità delle destinazioni e prescrizioni del PIP come meglio precisato nella relazione tecnica e nelle norme tecniche di attuazione del PIP.

Le parti assegnatarie conseguono subito il possesso di fatto e di diritto degli immobili.

Art. 2

REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Le parti assegnatarie si obbligano, nel rispetto delle LL.RR. n.6/79, n. 53/85 e successive modificazioni ed integrazioni, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, alla progettazione, alla realizzazione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie all'insediamento in oggetto.

In particolare esse consisteranno nella costruzione del corpo stradale, dei marciapiedi, delle aree a parcheggio e delle relative pavimentazioni, della rete di distribuzione dell'acqua, dell'ampliamento di pubblica illuminazione, del verde attrezzato, dei servizi pubblici e delle attività collettive

(sociali, culturali, scolastiche, sanitarie, amministrative, commerciali e ricreative).

La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte degli assegnatari sarà consentita se le richieste saranno almeno il 70% (settanta per cento) delle aree dei lotti edificabili e se tutti gli assegnatari parteciperanno in un unico organismo consortile a tale realizzazione in ragione proporzionale alla superficie assegnata.

Tali opere saranno realizzate sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune e/o dagli enti competenti, alle cui prescrizioni il concessionario dovrà adeguarsi.

L'esecuzione delle opere sarà sottoposta all'alta sorveglianza dell'U.T.C., a cui andranno presentati i certificati di collaudo delle singole opere di urbanizzazione, rilasciati dai Tecnici abilitati.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sarà a totale carico dei concessionari riuniti in un unico organismo consortile, loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, fino al momento della eventuale cessione delle stesse al Comune.

A garanzia della esecuzione e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, proporzionalmente all'area assegnata, gli assegnatari riuniti sotto forma di Consorzio in conformità all'art.12 del regolamento del PIP di Mellitto, hanno depositato la polizza fideiussoria n.70974 del 31.07.2000,

rilasciata da Centro Italia S.p.A., dell'importo di £.
9.018.546.474

(novemiliardidiciottomilionicinquecentoquarantaseimilaquattro centosettantaquattro), che sarà svincolata dopo il completamento ed a seguito di presentazione dei certificati di collaudo delle opere eseguite.

Il Comune si riserva il diritto, nel caso che i costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria siano maggiori di quelli preventivati, di chiedere al concessionario l'integrazione delle polizze fideiussorie per il maggior costo.

Nel caso di mancanza, parziale o totale esecuzione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e/o di una non idonea esecuzione, il Comune interverrà direttamente in danno utilizzando le somme garantite con il diritto di richiedere al concessionario le eventuali eccedenze di spesa e di imporne il versamento.

Gli assegnatari che non intendano realizzare direttamente, riuniti in un unico organismo consortile, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, verseranno al Comune, proporzionalmente alla superficie assegnata, il contributo sulle spese per le opere di urbanizzazione primaria desunto dai computi metrici estimativi allegati ai progetti esecutivi delle stesse opere di urbanizzazione primaria e sulle spese di urbanizzazione secondaria, desunte dalla relazione finanziaria allegata al piano PIP.

La rimanente quota del contributo per il rilascio della concessione edilizia (costo di costruzione) sarà versata prima del rilascio della concessione stessa nella entità e con le modalità in vigore al momento del rilascio medesimo.

La polizza fidejussoria sarà svincolata dopo il completamento ed a seguito di presentazione al Comune dei certificati di collaudo delle opere eseguite.

Art. 3

E' fatto divieto all'assegnatario di cedere o alienare le aree assegnate in diritto di proprietà e non ancora edificate.

Le aree concesse in proprietà e gli immobili realizzati sulle aree concesse in proprietà non potranno essere venduti nè concessi in locazione prima di 5 (cinque) anni dal rilascio del certificato di agibilità.

L'alienazione o la locazione degli immobili non potranno essere effettuate se non in favore dei soggetti aventi titolo o requisiti per l'assegnazione, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste determinato ai sensi del 3° comma dell'art.5 bis del D.L.333/1992, nonchè del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico dell'assegnatario, con l'obbligo del pagamento, a favore del Comune di Grumo Appula, della somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della stipula della presente convenzione e quello rivalutato sulla base delle

variazioni dell'indice dei prezzi calcolati all'ingrosso dall'Istituto Centrale di Statistica.

Detta differenza sarà valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale e sarà pagata contestualmente alla stipula del contratto di alienazione del manufatto.

La condizione indicata al comma 3 che precede potrà essere accertata dal Comune in qualsiasi momento.

Il possesso del titolo e dei requisiti dovranno essere accertati dal Comune con le stesse modalità procedurali e sostanziali fatte per l'assegnazione.

Al momento della stipula degli atti di compravendita dei manufatti, o porzioni di essi, gli acquirenti sostituiranno in tutto ed a tutti gli effetti l'assegnatario nei suoi rapporti con il Comune, con particolare riferimento alla realizzazione e alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'assegnatario potrà effettuare direttamente la scelta degli acquirenti e si impegna sin da ora ad inserire negli atti di vendita dei manufatti la seguente clausola, da riportare nella nota di trascrizione, inviando poi al Comune a mezzo raccomandata, copia autentica della nota stessa di trascrizione.:

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole della convenzione stipulata con il Comune di Grumo Appula accettandone i relativi effetti formali e sostanziali e si impegna, inoltre, ad inserire la presente clausola nei contratti di ulteriore trasferimento inviando a mezzo

raccomandata al Comune di Grumo Appula copia autentica della relativa nota di trascrizione".

L'assegnatario potrà contrarre mutui o finanziamenti con concessioni di ipoteca sul terreno assegnato o sui fabbricati realizzati. La competenza per eventuali controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione ed applicazione della convenzione è demandata al Tribunale di Bari, che deciderà in modo rituale.

Art.4

Trascorsi tre mesi dall'assegnazione del lotto senza che l'assegnatario abbia presentato il progetto esecutivo, valido ai fini del definitivo rilascio della concessione edilizia, per la costruzione degli stabilimenti, il Comune provvede alla revoca dell'atto di concessione dell'area e alla risoluzione dell'atto di concessione mediante retrocessione dell'area assegnata.

I lavori di costruzione di tutte le opere di cui al progetto approvato dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini previsti dal regolamento edilizio comunale e dalla concessione edilizia, con la possibilità di richiedere motivatamente, ed ottenere dal Sindaco, proroga per i suddetti termini e/o rinnovo della concessione edilizia già scaduta nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art.5

La convenzione sarà risolta ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) inosservanza dei termini dell'ultimo comma dell'art.4 del presente Regolamento per l'assegnazione dei lotti e dei termini di inizio e fine lavori, comunque prorogati, ovvero dei nuovi termini concessi dal Sindaco, con la retrocessione dell'area gratuitamente al Comune per effetto della seguente condizione risolutiva dell'assegnazione:

"se alla data della scadenza dell'ultimo comma dell'art.4 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti e dei termini di inizio e fine lavori, prorogabili una sola volta, il progetto non sia stato presentato e/o le opere non siano state realizzate, l'area assegnata al concessionario, con le eventuali opere parzialmente eseguite, si intende retrocessa al Comune senza necessità di apposito atto pubblico ma trascrivendo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari un atto di asseveramento dell'U.T.C. attestante la mancata realizzazione dell'opera nei termini fissati dall'Amministrazione e senza diritto ad alcun indennizzo non solo delle aree ma anche di quanto realizzato su dette aree;

b) qualora il concessionario realizzi opere edilizie in totale difformità da quelle previste nel progetto approvato dal Comune, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia.".

Art.6

Per quanto non previsto per l'esatta esecuzione di quanto si è convenuto le parti fanno espresso riferimento alle norme della legge 22.10.71 n.865 ed in particolare all'art.27 della medesima

legge e ad altri articoli e norme a quest'ultimo connesse o conseguenti, nonchè a quant'altro riportato nella convenzione allegata alla delibera del consiglio n.53 del 3.8.94 e n.11 del 4.3.99 e successive modifiche e integrazioni.

Art.7

CLAUSOLE COMUNI ALLE ASSEGNAZIONI

La presente convenzione è stipulata e sarà registrata e trascritta a cura e spese delle parti assegnatarie, a carico delle quali saranno anche tutte le ulteriori spese.

I suoli innanzi descritti hanno le caratteristiche di cui al certificato di destinazione urbanistica che, rilasciato dal Comune di Grumo Appula in data 31.10.2000, in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", in ordine al quale non sono intervenute, come le parti espressamente dichiarano, modificazioni nel vigente strumento urbanistico.

L'ing. XXXXXXXXXX, nella spiegata qualità, da me notaio previamente ammonito circa le responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- che la costruzione dei fabbricati rurali oggetto del presente atto risulta realizzata in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che tali fabbricati sono diroccati e fatiscenti, quindi, non produttivi di reddito.

In ordine alle volture catastali dipendenti dal presente atto i comparenti precisano che le particelle frazionate del foglio 55 derivano dal tipo di frazionamento che, redatto su estratto

di mappa n.286089 dell'anno 1998, prot. tipo n.1241, approvato dall'UTE di Bari il 22.3.1999, in originale trovasi allegato all'atto per Notar Ernesto Fornaro di Bari del 18.5.1999, rep. n.129716/16617, registrato a Bari il 7.6.1999 al n.5449; mentre le particelle frazionate del foglio 48 derivano dal tipo di frazionamento che, redatto su estratto di mappa n.286088, approvato dall'UTE di Bari in data 22.3.1999, prot. tipo n.1240, trovasi allegato all'atto a rogito del predetto Notaio Fornaro del 27.4.1999, rep. n.129497/16538, registrato a Bari il 17.5.1999 al n.4669.

Il presente atto è esente dalle imposte catastali e ipotecarie ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 26.10.72 n.635, nonché esente dal pagamento dell'IVA (Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate - Risoluzione 1.7.98 n.67/E).

Imposte e spese del presente atto, e consequenziali, a carico delle parti assegnatarie.

I componenti dispensano me Notaio dal dare lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su pagine venti e quanta della ventunesima di sei fogli e da me Notaio letto ai componenti.

F.to: 


- Patrizia Speranza (segue sigillo).-

